



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE
A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
n. 173-

DECRETO DIRIGENZIALE N. 272 /DA del _____

04 GIU. 2024

Oggetto: Rimborso spese legali al Dipendente Ing. Puccia Angelo per il Procedimento Penale R.G.N.R. n° 211/2015 assolto con Sentenza n. 646/2023 del Trib. Patti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che l'art. 39 della L.R. 29/12/1980 n° 145, rubricato "Patrocinio Legale" dispone "ai dipendenti e pubblici amministratori (art. 24 l.r.30/2000) che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado di giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità";

Che l'Ing. Puccia Angelo, nato a Castelbuono il 29/2/1960 cod. fisc. PCCNGL60B29C067J ed ivi residente in Via S. Antonio, 56, Dipendente di questo Consorzio è stato imputato nel procedimento penale R.G.N.R. n° 211/2015 per responsabilità connesse all'espletamento del proprio servizio, poi assolto con Sentenza n° 646/2023 del Tribunale di Patti, perché il fatto non sussiste.

Considerato che la giurisprudenza più recente, Cassazione sez. Lavoro n° 23904 del 19/11/2007, richiamata dal parere n° 13 del 05/04/2013, della sezione regionale della Corte dei Conti Abruzzo, ha superato il precedente orientamento ristrettivi in base al quale il diritto al rimborso delle spese legali sarebbe dovuto esclusivamente a fronte di una pronuncia di merito, prevedendo il rimborso anche in caso di archiviazione del procedimento adottato dal GUP, fermo restando la verifica dell'assenza di conflitto di interessi;

Ritenuto che nel caso di che trattasi non si configura conflitto di interesse con questo Ente;

Vista la richiesta di rimborso presentata in data 12/3/2024 registrata con prot. n° 6939 dall'Ing. Puccia Angelo, con la quale trasmette la fattura quietanzata dall'avv. Alaimo Vincenzo n. 14/2024 del 11/3/2024 di € 11.172,48 relativa al suddetto procedimento redatta ai valori medi della tariffa in conformità alla Delibera n. 48/CD del 27/11/2019;

Ritenuto che per procedere alla liquidazione della fattura sopra menzionata per l'importo complessivo di €11.172,48 occorre impegnare l'intera somma nel corrente Bilancio d'esercizio;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025, nonché il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 11.172,48 sul cap. 131 del redigendo Bilancio 2024/2026 che presenta adeguata disponibilità ;
- **Procedere** al rimborso delle spese legali sostenute dall' Ing. Puccia Angelo, cod. fisc. PCCNGL60B29C067J nel procedimento penale in oggetto, conclusosi con la Sentenza di assoluzione meglio descritta in narrativa, per € 11.172,48 tramite bonifico bancario al seguente IBAN IT44M 08976 43220 000000 018471 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso
Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale .
Dott. Calogero Franco Fazio

PEC

Tipo E-mail

PEC

Da

- - < angelopuccia@pec.it >

A

CAS - < autostradesiciliane@posta-cas.it >

Oggetto

richiesta rimborso spese legali procedimento 211/2015 RGNR trib. Patti ing. Puccia

Lunedì 11-03-2024 20:20:17

Si trasmette richiesta rimborso spese legali processo penale nn.211/2015 RGNR e 705/2016 RG Tribunale di Patti, con giudizio di assoluzione per tutte le imputazioni che mi venivano contestate. Alla richiesta è allegata la fattura quietanzata del mio legale Avv. Vincenzo Alaimo.
distinti Saluti,
Angelo Puccia

Salute Corradi

Allegati:

richiesta_rimborso_processo_211_2015_ing_Puccia.pdf

Dati Tecnici:

testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 6939
del 12-03-2024 Sez. A



Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
12 MAR. 2024		
DIR. GEN.	D.	D.A.T.E.

Cont.

Mitt. Ing. Angelo Puccia
Via S. Antonino n. 56
90013 CASTELBUONO (PA)

Spett.le
CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane
C.da Scoppo
Messina

Oggetto: Richiesta rimborso spese legali processo penale nn. 211/2015 R.G.N.R. e
705/2016 R. G. Trib. di Patti – invio fattura quietanzata.

Vi inoltro la fattura quietanzata dal mio legale, Avv. Vincenzo Alaimo, relative ai compensi da me corrisposti al predetto professionista in relazione al giudizio di cui all'oggetto nel quale sono stato assolto da tutte le imputazioni che mi venivano contestate.

Vi indico qui di seguito l'IBAN del mio C/C nel quale accreditare le somme:

IT 44 M 08976 43220 0000000 18471

Resto in attesa e porgo distinti saluti.

Castelbuono, 11.03.2024.

Ing. Angelo Puccia


STUDIO LEGALE
AVV. VINCENZO ALAIMO
VIA MARIO LEVANTE, 9
TEL. 0921 676379
90013 CASTELBUONO (PA)
C. F. LMAVCN60S21C067H
P. IVA 03996500827
e-mail: avvalaimovincenzo@libero.it

FATTURA n° 14/2024 del 11.03.2024

Preg.mo Signor

Ing. Angelo Puccia
via S. Antonino n. 56
90013 CASTELBUONO (PA)
C.F. PCCNGL60B29C067J

Oggetto: compensi processo penale C/ Puccia Angelo + 1 - Tribunale di Patti nn. 211/2015RGNR e 705/2016 RGT.

spese non imponibili	
compensi	€ 8.805,55
CICPA (4%)	€ 352,22
IVA (22%)	€ 2.014,71
somma da pagare	€ 11.172,48

COORDINATE BANCARIE
BANCOPOSTA
IT67C076010460000043181452
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

Avv. Vincenzo Alaimo

Pogato
Avv. Vincenzo Alaimo



TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI

- Ufficio del Tribunale in composizione monocratica -

SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO

(Art. 544 e ss., art. 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dr. EDOARDO ZANTEDESCHI alla pubblica udienza del
4 luglio 2023 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro:

1) SCEUSA GASPARE
n. a Barcellona P.G. il 19-08-1955
ivi res. via A. Pino, 36
libero assente

2) PUCCIA ANGELO
n. a Castelbuono il 29-02-1960
el. dom. c/o il difensore
libero assente

N° 646 | 2023 Sentenza

N° 705
205 | 2016 Reg. Gen.

N° 211 | 2015 R.G.N.R.

SENTENZA

in data 4-lug-2023

depositata in cancelleria
31 LUG. 2023

IL CANCELLIERE

art. _____ Camp. Pen.

Redatta Scheda

il _____

larghezza, suddivisa in tre corsie, compresa la corsia di emergenza, in prossimità di una piazzola di sosta debitamente segnalata (v. doc. aff. 217).

La parte di autostrada dove avveniva il tragico sinistro, pertanto, dalle prove emerse nel corso del processo, non si caratterizzava per una specifica pericolosità che avrebbe richiesto un intervento d'urgenza, come dimostra la totale assenza di precedenti segnalazioni o interventi da parte della Polizia Stradale.

Le conclusioni esposte non appaiono prive di rilievo per escludere la responsabilità penale dei due imputati per omicidio colposo per violazione dell'art. 14 cds, avendo la stessa Suprema Corte rilevato che "è in ragione della pericolosità del tratto di strada interessato che deve valutarsi se sia configurabile un obbligo di intervento volto ad eliminare o ridurre il rischio di incidente" (Cass. Pen. Sez. 4 - , Sentenza n. 14634 del 23/03/2021 Ud. (dep. 20/04/2021) Rv. 281017).

Nel caso di specie, non essendo stato rinvenuto, in considerazione dell'istruttoria espletata, alcuno specifico obbligo di intervento da parte dei due imputati, gli stessi devono essere quindi assolti per insussistenza del fatto.

Senonché, anche volendo trascurare tale dirimente rilievo, si osserva come la consulenza tecnica redatta dalla difesa abbia posto un ragionevole dubbio anche in ordine al requisito della sussistenza della causalità della colpa. Nel corso del suo elaborato, invero, l'ing. DE SANTIS rilevava come il conducente del veicolo fosse con tutta probabilità senza cintura di sicurezza, visto che il corpo veniva rinvenuto nel sedile posteriore dalla prima persona accorsa, ovvero dal BRUNO, sentito durante il processo. Ebbene, in tali condizioni il consulente osservava che anche se vi fossero state delle barriere regolari, visto il forte urto con queste, la persona offesa avrebbe con tutta probabilità subito effetti lesivi analoghi a quelli dell'incidente, posto che al crescere del livello di contenimento dei dispositivi ne aumenta anche la rigidità.

Tali osservazioni confermano, pertanto, la mancanza di prova in ordine alla responsabilità a titolo di colpa degli imputati per il reato contestato.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p, assolve gli altri imputati dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

Motivazione in giorni 60.

Patti, 4.7.2023.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Patti, li 31 LUG. 2023
IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Donatella Vincenza Fichera

Il Giudice

Edoardo Zantedesch

STUDIO LEGALE
Avv. Vincenzo Alaimo

Preg.mo Signor
Ing. Puccia Angelo
via S. Antonino 56
90013 Castelbuono (PA)

Oggetto: processo penale C/ Puccia Angelo + Sceusa Gaspare nn. 211/2015 R.G.N.R. e
705/2016 R. G. Trib. di Patti – sentenza di assoluzione n. 646/2023 del 04.07 /
31.07.2023 – Proposta di Parcella.

La presente, per come già comunicato in precedenza, per confermarLe che il processo penale che lo ha visto interessato davanti al Tribunale di Patti, in composizione monocratica, e prima ancora davanti al GUP, può ritenersi ormai definitivamente concluso, stante anche il deposito della motivazione della sentenza ed il suo passaggio in giudicato.

Pertanto, Le quantifico qui di seguito l'importo delle spese e dei miei compensi per le attività espletate in Suo favore, nel rispetto dei valori medi dettati dal D.M. 155/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, non tendendo conto delle maggiorazioni che potrebbero ben essere richieste in virtù della complessità e della gravità dell'addebito e del buon esito conseguito con la sentenza di assoluzione, che ha escluso la sussistenza del fatto, nonché, come avrei potuto, per l'ingente numero dei documenti esaminati e per il numero delle udienze a cui ho partecipato.

Per le attività svolte davanti al GUP per l'udienza preliminare:

Studio controversia	€. 851,00 ✓
Fare introduttiva del giudizio	€. 756,00 ✓
Istruttoria o dibattimentale	€. 1.040,00 ✓
Decisionale	€. 1.418,00 ✓
totali	€. 4.065,00 ✓

Per il Dibattimento - Tribunale Monocratico:

Studio controversia	€. 473,00 ✓
Fare introduttivo del giudizio	€. 567,00 ✓
Istruttoria o dibattimentale	€. 1.134,00 ✓
Decisionale	€. 1.418,00 ✓
totali	€. 3.592,00 ✓

così complessivamente €. 7.657,00 ✓

oltre gli accessori di legge e cioè:

rimborso forfettario spese generali sui compensi	€. 1.148,55 ✓
CCPA 4 % sui soli compensi e somme imponibili	€. 352,22 ✓
IVA 22% sui soli compensi e somme imponibili:	€. 2.014,71 ✓

Via Mario Levante, 9 - ☎ e fax 0921-676379 – 90013 Castelbuono (PA)

Riceve dalle ore 17,30 alle ore 19,30